

REGOLAMENTO SULLE PRESTAZIONI SOCIALI COMUNALI

Scopo

Art. 1¹ Le prestazioni comunali in ambito sociale perseguono lo scopo di sostenere le persone domiciliate nel Comune e che si trovano in situazione di particolare disagio economico, nonché per migliorare le condizioni di vita degli anziani, dei superstiti e degli invalidi.

Campo d'applicazione - beneficiari

Art. 2¹ Le prestazioni comunali possono essere erogate alle persone domiciliate da almeno 2 anni nel Comune, con un'economia domestica propria (capofamiglia e coniuge) e che sono:

- persone confrontate ad un disagio economico momentaneo;
- beneficiari di prestazioni complementari cantonali AVS o AI, a condizione che:
 - o il reddito imponibile complessivo deducibile dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato non superi i fr. 20'000 (per le persone sole) e fr. 30'000 (per i coniugati e/o conviventi)
 - o la sostanza imponibile complessiva deducibile dall'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato non superi i fr. 10'000 (persone sole) e fr. 20'000 (coniugati e/o conviventi).

Le condizioni suesposte sono da intendersi cumulative.

2 Le prestazioni comunali non possono essere riconosciute a:

- persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
- cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantisce il sostentamento;
- cittadini stranieri con il solo statuto di residente;
- figli che vivono nell'economia domestica dei genitori.

Prestazioni

Art. 3¹ Il Comune corrisponde a ciascun beneficiario di prestazioni complementari AVS e AI, se le condizioni di cui all'art. 2 sono rispettate, l'importo di fr. 1'000 annui.

2 Il Comune può corrispondere a persone confrontate ad un comprovato disagio finanziario momentaneo un contributo annuo personale massimo di fr. 3'000.

3 Il Comune può riconoscere a persone confrontate ad un comprovato disagio finanziario momentaneo un prestito senza interessi per un importo massimo di fr. 30'000, le cui condizioni di restituzione sono definite dal Municipio.

4 Le prestazioni comunali di cui al capoverso 1 sono versate nel corso del mese di dicembre, su richiesta dell'interessato; le prestazioni di cui ai capoversi 2 e 3, su richiesta dell'interessato, sono corrisposte dopo l'eventuale decisione di approvazione del Municipio, nel termine di 30 giorni.



Limitazione

Art. 4¹ Le prestazioni comunali non possono essere cedute in pegno, né essere soggette a esecuzione forzata. Gli aiuti sono sospesi se comportano la riduzione delle prestazioni da parte di altri enti.

Decisione sulla richiesta

Art. 5¹ La domanda d'aiuto sociale va inoltrata al Municipio, fornendo tutte le informazioni, anche di carattere confidenziale, necessarie per la presa di decisione.

2 Il richiedente deve immediatamente notificare al Municipio ogni modifica degli elementi di calcolo che possano modificare l'esito della decisione.

3 A richiesta l'interessato deve svincolare ogni Autorità, Ente pubblico o privato e ogni terzo in generale dal segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.

4 Non sono riconosciute prestazioni arretrate per il mancato rispetto delle formalità di richiesta o per la rinuncia alla prestazione.

Disposizioni finali

Art. 6¹ Il Municipio può delegare all'amministrazione comunale l'applicazione del presente regolamento.

2 Le decisioni dell'amministrazione comunale sono suscettibili di reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni.

3 Alla procedura di reclamo, per quanto non regolato dal presente ordinamento, sono applicabili le disposizioni generali della Legge di procedura per le cause amministrative e della Legge organica comunale.

Mezzi finanziari

Art. 7¹ Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono coperti da una somma annua a carico del bilancio comunale.

Norma finale

Art. 8¹ Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente disposizione in materia ed entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2016, dopo l'approvazione del Dipartimento delle istituzioni.

Approvato dal Consiglio Comunale il 21 dicembre 2015

Approvato dal Consiglio di Stato con risoluzione 18-RE-13702 del 2 marzo 2016

